

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 684)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1964 (V. Stampato n. 1227)*

**d'iniziativa del deputato ORLANDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 giugno 1964*

Norma integrativa dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 e successive modificazioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A integrazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

### Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128,